

R.G. 116/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Vincenzo Domenico Scibetta	Presidente
dott. Luca Fuzio	Giudice relatore
dott. Luca Verzeni	Giudice

nel procedimento n. 116/2026, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

STREPAROLA OSCAR (C.F. [REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED], [REDACTED] n. [REDACTED]

rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in [REDACTED] via [REDACTED] n. [REDACTED]

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso depositato in data 06.03.2026 dal sig. **STREPAROLA OSCAR** ([REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED], Via [REDACTED] n. [REDACTED] per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27 co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente nel Comune di [REDACTED] e che, quindi, il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co. 1 CCII, in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di



un'esposizione debitoria di € 153.804,80, derivante da debiti maturati a diverso titolo e nei confronti di molteplici creditori;

evidenziato che, a corredo della domanda, è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

considerato che il debitore non è titolare di beni immobili, né di beni mobili registrati;

considerato ancora che il sig. STREPAROLA è titolare di conto corrente bancario n. [redacted] acceso presso [redacted] A., aperto nel 2015, sul quale viene accreditato lo stipendio;

rilevato che il sig. STREPAROLA risulta assunto con contratto a tempo indeterminato presso la società [redacted], con mansioni di operaio, da cui percepisce un'entrata mensile lorda media pari a circa € 2.040,00, come emerge dalle dichiarazioni contabili in atti, su cui gravano anche il pignoramento del quinto azionato dai creditori [redacted] a. e [redacted]

rilevato che il sig. STREPAROLA vive unitamente alla madre in abitazione condotta in locazione, e che la madre è pensionata e percepisce pensione mensile di importo pari ad euro 1.100,00 a sua volta gravata da pignoramento del quinto;

rilevato che il sig. STREPAROLA elenca spese necessarie per il proprio sostentamento per un importo mensile di € 1.430,00 circa e che tale importo appare congruo in relazione alla composizione del nucleo familiare, atteso che lo stesso ricorrente ripartisce le spese globalmente indicate in euro 2.200,00 mensili (di cui euro 850,00 per il solo canone di locazione) tra sé e la madre convivente in rapporto alle diverse capacità reddituali (65% a carico del ricorrente e 35% a carico della madre);

rilevato che il sig. STREPAROLA ha dichiarato di voler mettere a disposizione dei creditori l'importo di euro 610,00 mensili del proprio reddito, oltre alla tredicesima mensilità per intero per la durata di tre anni, nonché l'importo di euro 2.000,00 a titolo di anticipazione T.F.R: già concordata con il datore di lavoro;

tenuto conto, ancora, che con riguardo alla cessione del quinto dello stipendio in favore di [redacted] e di [redacted], la medesima, dalla data del presente provvedimento, deve ritenersi inopponibile alla procedura, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10/08/2017, n. 19947 - La Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che



l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore precedente e l'effetto soddisfacente del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art.2741 c.c.);

ritenuto che, stante il carattere interamente liquidatorio della procedura di liquidazione controllata, la debitrice debba mettere a disposizione della procedura tutto quanto non necessario per il proprio mantenimento, potendo trattenere esclusivamente le spese necessarie per il mantenimento proprio, con la conseguenza che andrà versata alla procedura la quota mensile eccedente il reddito messo a disposizione di euro 610,00, nonché per intero la tredicesima mensilità per la durata di tre anni;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Osvaldo Esposito, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economico, finanziaria e patrimoniale del debitore;

osservato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, gli unici crediti aventi natura prededucibile sono quelli vantati dall'O.C.C. e dal liquidatore, e che i compensi riconoscibili ai professionisti andranno necessariamente limitati alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti di liquidazione giudiziale, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con le riduzioni di legge;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, si ritiene opportuno confermare come liquidatore il gestore della crisi, che ha redatto la relazione e che già conosce la situazione della ricorrente, dott. Osvaldo Esposito;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. **STREPAROLA OSCAR** (C.F. [REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED], V. [REDACTED] I n. [REDACTED]

nomina giudice delegato il dott. Luca Fuzio;

nomina liquidatore il dott. Osvaldo Esposito;



ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione lo stipendio della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di 4/5 della retribuzione mensilmente percepita, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite (oltre alle tredicesime e alle quattordicesime mensilità per intero), oltre ad ogni ulteriore entrata che a qualsiasi titolo dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e questo per la durata di 3 anni (36 mensilità complessive);

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del sig. STREPAROLA Oscar (ivi compresi i pignoramenti presso terzi in essere sul proprio stipendio);

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;



- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, precisando che I) nel rapporto, il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, II) il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo, nonché sul pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;

manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 18 marzo 2026

Il Giudice estensore

Dott. Luca Fuzio

Il Presidente

dott. Vincenzo Domenico Scibetta

